

Sentenza n. 94/02

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
COLLEGIO DI LAVORO**

composta dai Signori Magistrati:

Dott. Eduardo TAMMARO	Presidente
Dott. Sergio GORJAN	Consigliere
Dott. Mario PELLEGRINI	Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella CAUSA CIVILE in grado d'appello iscritta al n. 113 Ruolo Generale Lavoro dell'anno 2001.

T R A

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del
Presidente in carica pro-tempore, elettivamente domiciliato in Trieste, col procuratore avv. Xxx Xxxx
che lo rappresenta e difende in giudizio, per procura generale alle liti dd. 7.6.1991 giusta l'atto di
appello depositato il 26 marzo 2001;

APPELLANTE

E

Xxx Xxxx – **CONTUMACE**

APPELLATO

Oggetto della causa: Assegno sociale.

Appello alla sentenza n.8/2001 dd. 8.12.2000/2.1.2001 del Tribunale di Trieste.
Causa chiamata all'udienza del 18.4.2002.

CONCLUSIONI

dell'appellante: IN VIA DI MERITO: "In accoglimento del presente appello ed in totale riforma della
sentenza appellata, sia respinta la domanda".

IN VIA SUBORDINATA SALVO GRAVAME:

"In parziale accoglimento del presente appello sia concessa la prestazione richiesta solo fino al
31.12.2000".

Si chiede l'accoglimento dell'appello e la condanna dell'appellato alla restituzione della somma di
Euro 14.519,67.

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato il 19.11.1999 Xxx Xxxx si rivolgeva al Tribunale di Trieste , Giudice del
lavoro, esponendo di essere un cittadino straniero titolare di permesso di soggiorno in Italia , di avere
diritto all'assegno sociale di cui all'art. 3, VI comma , 1. 335/1995 in ragione alle sue condizioni
reddituiali , di avere chiesto all'Istituto Nazionale della. Previdenza Sociale , I.N.P.S. ,la concessione di
tale prestazione in sede amministrativa , ma invano Allegando l'esistenza di tutte le condizioni neces-
sarie all'ottenimento della prestazione in oggetto l'attore chiedeva l'accoglimento delle conclusioni di
cui al ricorso dd. 19.11.1999 Si costituiva in giudizio l'Istituto convenuto che ,riassunti i termini
giuridici e normativi della vicenda notava l'assenza del regolamento di attuazione previsto per dare
esecuzione appunto alle norme di riferimento e chiedeva quindi la reiezione delle pretese di contropar-
te.

La causa veniva istruita solo documentalmente e decisa con la sentenza n. 8/2001 dd.
18.12.2000/2.1.2001

Avverso tale decisione proponeva rituale e tempestivo appello l'ente qui parte in causa che, riassunti fatti di causa e notato un lieve errore nella definizione dei periodi di spettanza della prestazione, evidenziava che la l. 380/2000, art. 80, XIX comma, aveva risolto il problema escludendo, anche per il passato, ogni diritto all'assegno sociale per chi, come l'attore, fosse stato titolare del mero permesso di soggiorno.

Chiedeva perciò l'appellante l'accoglimento delle conclusioni di cui in premessa. Nessuno si costituiva per l'appellato il quale pure era stato ritualmente evocato in giudizio e la Corte verificata la ritualità della notifica dell'atto di appello, dichiarava la contumacia dell'Xxx Xxxx stesso. La causa veniva poi discussa all'udienza del 18.4.2002 nella quale l'appellante formulava anche domanda di restituzione nei sensi di cui in premessa e decisa come da dispositivo letto all'udienza stessa e qui di seguito trascritto.

Motivi della decisione

L'appello qui proposto è fondato e va accolto.

Come esposto, oggetto del contendere è il diritto del ricorrente che è un cittadino straniero con permesso di soggiorno scadente il 23.12.1998 prima e, poi, valido da 4 o 7.11.2000 al 31.12.2001 all'assegno sociale di cui all'art. 3, VI comma, l. 335/1995. In materia sino a tutto il 2000, fermo il fatto che l'art. 3, VI comma, l. 335 citato si riferisce ai soli cittadini italiani, vigevano l'art. 39 l. 40/1998 e l'art. 41 d.l.vo 286/1998, emessi all'evidenza dopo la l. 335/1995, che in sintesi equiparavano ai fini assistenziali i cittadini stranieri in possesso di carta di soggiorno o di permesso (come era l'Xxx Xxxx) ai cittadini italiani. Con la l. 388/2000 si è però provveduto (vedi l'art. 80, XIX comma,) a ridefinire la materia oggetto del contendere statuendo che: "...l'assegno sociale e le provvidenze economiche ...sono concesse alle condizioni previste dalla legislazione medesima agli stranieri che siano titolari di carta di soggiorno ...". Ora, la carta di soggiorno compete solo (art. 9 del d.l.vo 286/1998) ai cittadini stranieri soggiornanti in Italia da almeno 5 anni ed a tempo indeterminato, presupponendo l'indipendenza economica degli aventi diritto; il permesso, invece è a durata limitata nel tempo (vedi l'art. 5 del d. l.vo 286 citato prima). L'attore poi non risulta avere richiesto lo status di rifugiato ai sensi del d. l.vo 237/1998 né trovarsi nelle condizioni di cui alla l. 448/1998, artt. 65 e 66. Le disposizioni dell'art. 80, XIX comma, l. 388/2000 risultano poi avere chiara efficacia interpretativa delle norme in esse richiamate e di cui si è detto prima, mirando del resto al controllo delle uscite patrimoniali dello Stato, ed avere efficacia retroattiva, non vietata certo in materia da norme ordinamentali di sorta.

L'I.N.P.S. ha inoltre provato di avere corrisposto, in esclusiva esecuzione della sentenza di I grado, la somma di € 14519,67 la quale per certo va resa dall'Xxx Xxxx al convenuto, non essendovi più titolo alcuno che ne giustifichi la corresponsione. Sussistono giusti motivi, quali la modifica legislativa di cui alla l. 388/2000 intervenuta in corso di causa, per compensare fra le parti le spese del grado

P.Q.M.

La Corte di Appello di Trieste definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dall'I.N.P.S. contro Xxx Xxxx, così decide in riforma della sentenza n. B/2001 dd. 18.12.2000//2.1.2001 del Tribunale di Trieste, respinge le domande tutte proposte da Xxx Xxxx con il ricorso depositato il 19.11.99. Condanna Xxx Xxxx a restituire all'I.N.P.S. la capital somma di. 14519,67 Compensa fra le parti le spese del grado.

Trieste, 18.4.2002

Il Presidente

Il Consigliere Est.